

Stefano Talamini

Per la scuola pubblica

Senza oneri per lo Stato



Prefazione di Maria Grazia Colombo

Stefano Talamini

Per la scuola pubblica

Senza oneri per lo Stato

Prefazione di Maria Grazia Colombo

*In memoria
di Carla Gambirasi,
la mia maestra delle elementari,
fulgido esempio di passione
e competenza, grande insegnante
della scuola pubblica statale.*

Per la scuola pubblica

Senza oneri per lo Stato

1. Premessa	pag 11
2. Breve storia della scuola in Italia	pag 13
3. La Legge n. 62 del 10 marzo 2000	pag 19
4. Il diritto educativo e la scuola non statale alla luce del principio di sussidiarietà	pag 25
5. Per la scuola pubblica, senza oneri per lo Stato	pag 31
6. La scuola cattolica: un valore per tutti	pag 37
7. Appendice: Contro Roberto Vecchioni	pag 41
Allegato: Legge 62/2000	pag 45

“Per la scuola pubblica”

Titolo essenziale, straordinariamente aperto, grande, che mette in moto curiosità, interesse e prospettive. In un momento storico in cui ci si afferma in tutti i campi, lavorativi e sociali, in contrapposizione a qualcuno o qualcosa, Stefano Talamini() sceglie un titolo che indica un percorso. Quel “per” mette in moto tre azioni: imparare, comunicare e costruire. Imparare, occorre conoscere bene i termini delle questioni che ci stanno a cuore, il punto importante non è affermare quello che penso io ma la verità che è oggettiva, documentata quindi offerta all’altro che la pensa in modo diverso da me. Non importa, occorre fare un lavoro, trovare dei punti in comune e da lì partire in questo percorso di conoscenza per arrivare a crescere culturalmente e a stimarsi a vicenda.*

Comunicare, io imparo e sento il desiderio di comunicare ciò che ho imparato perché è nella natura umana rapportarsi all’altro, l’individualismo annulla l’uomo e lo rende triste e fragile. L’incontro, ma molto spesso anche lo scontro, mette immediatamente in gioco ogni uomo e ogni donna, chiamandoli ad esporsi, a pagare di persona, a non decidere in anticipo fino a dove si può arrivare nel dialogo.

Costruire, cioè essere protagonisti della Storia, costruire un pezzo di storia nella quotidianità. Spesso ripetiamo che l’educazione non è un bene privato ma pubblico e che la libertà di educazione è un bene sociale, e noi con la nostra presenza personale e associativa concorriamo a costruire questo “sociale”. La scuola cattolica paritaria in Italia si è sempre misurata con gli scenari sociali e culturali di ciascuna fase storica, per questo è patrimonio e bene di tutti.

(*Presidente provinciale AGeSC Vicenza)

*Riprendo un'affermazione presente nel testo che condivido e faccio mia:
“La società appare costituita da una serie di sfere concentriche, che si
allargano a partire dall'insopprimibile originalità e libertà personale”
Questo testo parte da una mossa della libertà personale, ma poi non si
ferma lì, spalanca un interesse e una curiosità intelligente e priva di con-
dizionamenti ideologici.*

*Per l'AGeSC è un testo prezioso che si colloca accanto ad altri testi as-
sociativi storici con una freschezza nuova.*

*Maria Grazia Colombo
Presidente Nazionale AGeSC*

1. PREMESSA

Questo scritto nasce da un'esperienza, da una passione e da un disagio. E da un'esigenza.

L'esperienza è quella dell'AGeSC, l'associazione che dal 1976 riunisce i genitori delle scuole cattoliche italiane, un'associazione che fin dalla fondazione ha messo al centro della sua azione, oltre alla formazione dei genitori, la libertà educativa e il riconoscimento della pari dignità delle scuole non statali.

La passione è quella dell'autore e di generazioni di genitori come lui, che amano i loro figli e che proprio per questo vogliono essere liberi di poter scegliere i percorsi educativi attraverso i quali traghettarli nell'età adulta e nel mondo del lavoro. È una passione difficilmente sopprimibile, che sopravvive da sempre anche nelle condizioni più difficili e che cerca di superare tutti gli ostacoli che le si presentano con dedizione, sacrificio e creatività. In questo senso, le straordinarie sequenze che Roberto Benigni propone in "La vita è bella" sono un inno all'indomabile passione educativa che nasce dalla responsabilità di generare (e continuamente rigenerare) i figli.

Il disagio è vasto e profondo. Forse più che un disagio è ormai un misto di rabbia e scoramento di chi s'interroga sul perché un diritto che gli pare naturale, condivisibile, serenamente accettabile come il diritto alla libertà educativa incontri tanta avversione se non aperta ostilità. Perché se voglio mandare mia figlia nella scuola che ritengo più rispondente al mio ideale educativo devo pagare di più (anzi, pagare due volte per lo stesso servizio) e nel contempo sentirmi aggredire come privilegiato, oscurantista, nemico della libertà (!) e usurpatore dei diritti del proletariato? Perché non riesco ad ottenere che ci sia una corretta informazione, così che ogni volta che il Governo taglia le risorse (dovute per legge e per principio di equità) alla scuola non statale non mi debba subire la litania degli ignoranti che tuonano contro "i soldi dati alle private", dicendo così due stupidaggini in un solo concetto, perché in realtà i soldi vengono tolti e le scuole sono pubbliche, sebbene non statali. E il disagio è ancor più profondo perché questa bugia viene ripetuta talmente tanto da sembrare vera, almeno alle orecchie di chi non ha modo, interesse o tempo per approfondire.

Infine c'è l'esigenza di parlarne, di discutere, far conoscere, approfondire. E, se possibile, confrontarsi, soprattutto con chi ci appare lontano dalle nostre idee. Ma per dialogare con qualcuno occorre prima presentare le proprie idee. Ed è proprio quello che queste righe intendono fare, con l'intento di promuovere un "proficuo confronto sulla questione educativa anche nella società civile, al fine di favorire convergenze e un rinnovato impegno da parte di tutte le istituzioni e i soggetti interessati" come richiesto dai Vescovi italiani negli Orientamenti Pastoralisti che ci accompagneranno per il decennio appena iniziato.

2. BREVE STORIA DELLA SCUOLA IN ITALIA

La storia dell'istruzione scolastica nella penisola a forma di stivale che dall'Europa si distende nel mare Mediterraneo è lunga e sovente gloriosa. Pur senza scomodare (ma ne varrebbe la pena) quel che fecero in proposito gli antichi Romani, una ricognizione che partisse dall'alto medioevo già rivelerebbe un pullulare d'iniziative rivolte non solo all'istruzione religiosa e "alta" ma anche all'alfabetizzazione dei ceti sociali più bassi, affidate ora ai parroci ora agli ordini benedettini, domenicani e francescani.

Successivamente anche i Comuni aprono loro scuole "laiche", anche se l'insegnante per antonomasia rimane sempre un religioso.⁽¹⁾

È di questo periodo anche la nascita dell'Università, prima a Bologna e subito dopo a Padova.

Ma trattando qui di "scuola italiana" intendiamo principalmente la storia che parte dal 1861, anno in cui si riunì il primo Parlamento italiano a Torino e quindi anno da cui si parte per contare i compleanni d'Italia. Anzi, in realtà dobbiamo partire un paio d'anni prima, quando il ministro della Pubblica Istruzione del Regno di Sardegna, Gabrio Casati, presenta e fa approvare una legge (il regio decreto legislativo 13 novembre 1859, n. 3725 del Regno di Sardegna, noto come "legge Casati") con cui disegna un sistema scolastico articolato su una scuola "elementare"⁽²⁾ divisa in

1 Notiamo, *en passant*, che «l'idea che l'istruzione dovesse essere prerogativa dello stato fu avanzata per la prima volta in Europa nell'ambito della Riforma protestante, in linea col criterio di giustizia sociale per cui a ciascuno doveva essere riconosciuto il diritto a un'istruzione di base e per contestare il monopolio dell'istruzione detenuto dagli organismi della Chiesa cattolica. Tale principio fu ripreso dalla riflessione pedagogica della seconda metà del Settecento e cominciò a essere assunto anche a livello politico dopo la Rivoluzione francese con Napoleone e più in generale nei primi decenni del XIX secolo» (dalla voce Istruzione pubblica, di R. Balzani, tratta dal Dizionario di Storia della Paravia Bruno Mondadori Editore).

2 Questa denominazione le rimarrà appiccicata a lungo, anche quando nel resto d'Europa e del mondo tutti parleranno di scuola "primaria"

due bienni (di cui il primo “obbligatorio”) e un successivo percorso formativo che si divarica in formazione tecnica e formazione ginnasiale, quest’ultima solo a pagamento. Di fatto, la legge disegnava un sistema scolastico elitario, con un percorso tecnico volto a specializzare le classi sociali inferiori e uno classico-umanistico per la formazione delle classi dirigenti. L’istruzione elementare era a carico dei comuni, ma il secondo biennio era istituito solo nei comuni con più di quattromila abitanti o che avessero nel loro territorio un istituto secondario. Proprio la delega ai comuni costituì un punto debole della “Casati”, perché i comuni con minori risorse o quelli delle aree più disagiate (caratteristiche spesso coincidenti) avevano difficoltà a reclutare per la scuola elementare personale docente sufficientemente qualificato, incentivando così l’istruzione privata da parte delle famiglie più abbienti, chiamata “paterna” ma in realtà affidata sovente a un precettore domestico. Lungi dal divenire “pubblica” la scuola italiana non riusciva quindi né a divenire “obbligo” (la stessa legge Casati non definiva le sanzioni che minacciava per i trasgressori all’obbligo, rendendo di fatto nulla la minaccia) né ad attenuare sensibilmente il diffuso fenomeno dell’analfabetismo, che in quegli anni riguardava il 74% degli uomini e l’84% delle donne.

Con il Regno d’Italia la struttura della legge Casati si estende progressivamente all’Italia, ma in modo assai disomogeneo e tutto sommato scarsamente produttivo, dato che l’analfabetismo continua ad essere una piaga sociale estremamente diffusa e l’istruzione scolastica un bene d’élite.

Nel 1877 è ministro della Pubblica Istruzione del Governo Depretis l’ex rettore dell’Università di Torino, Michele Coppino. Coppino porta a tre gli anni di obbligatorietà, introducendo anche norme sanzionatorie per i genitori che non vi adempissero; obbligatorietà che sale al dodicesimo anno d’età dell’allievo con la legge Orlando⁽³⁾ del 1904: siamo a inizio secolo e la discussione sui temi educativi è molto accesa: appena sette anni dopo la legge Orlando (1911) viene promulgata

3 Giuspubblicista e uomo politico, Vittorio Emanuele Orlando (Palermo 1860 - Roma 1952) fu ministro della Pubblica Istruzione nel secondo Governo Giolitti (1903-1905) e successivamente capo del Governo dal 1917 al 1919.

la legge Daneo – Credaro⁽⁴⁾, che definisce la scuola elementare come scuola statale e i maestri impiegati dello Stato.

Dopo la crisi successiva alla prima guerra mondiale, sale al potere Benito Mussolini e nel suo primo governo chiama a rivestire la carica di Ministro della Pubblica Istruzione il filosofo Giovanni Gentile, che imposta la struttura della scuola italiana con una riforma destinata a durare, con pochi aggiustamenti, ben oltre il ventennio fascista. Vi si prevedono un triennio di scuola materna, cinque anni di elementari, la scuola media inferiore, la scuola media superiore e i percorsi didattici del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto magistrale, dell'istituto tecnico e del conservatorio musicale. Anche per la riforma Gentile, occorre distinguere tra obiettivi ed esiti: l'obbligatorietà elevata fino a 14 anni rimarrà, in realtà, ampiamente disattesa. La Costituzione repubblicana del 1948 si occupa della scuola al Titolo II della Prima Parte ("Rapporti etico-sociali") e all'articolo 33 recita: "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato". Estensore della formula "senza oneri per lo Stato" è il liberale Epicarmo Corbino, che passerà il resto dei suoi giorni a spiegarne il significato autentico (impedire che lo Stato dovesse obbligatoriamente finanziare l'istituzione di scuole "private"), rimanendo comunque quasi sempre strumentalmente inascoltato.

Promulgata la Carta fondamentale, il legislatore riprende in mano l'organizzazione strategica e operativa della scuola, ma dopo i piccoli ritocchi dei ministeri Gonella⁽⁵⁾, bisogna attendere il 1962 per poter parlare di riforma vera e propria. In realtà, rispetto all'originario impianto gentiliano, si tratta di una riforma parziale che interessa la sola scuola media (ora unificata, grazie all'abolizione della scuola di avviamento al lavoro).

4 Edoardo Daneo (Torino, 1851 – Torino, 1922) fu ministro della Pubblica Istruzione nel secondo Governo Sonnino (dicembre 1909 – marzo 1910) e nel primo Governo Salandra (1911-1916). Il pedagogista Luigi Credaro (Sondrio 1860 – Roma 1939) fu ministro della Pubblica Istruzione nel Governo Luzzatti (1910 – 1911) e nel quarto Governo Giolitti (1911- 1914).

5 Il democristiano Guido Gonella (Verona 1905 - Nettuno 1982) fu per quattro volte consecutive ministro della Pubblica Istruzione tra il febbraio 1947 e il luglio 1951

Nel 1968 viene istituita la scuola materna⁽⁶⁾ statale, intervenendo con la Legge n. 444 su un bisogno delle famiglie a cui fino ad allora avevano dato risposta quasi esclusivamente gli istituti promossi da ordini religiosi e, in parte, anche dai comuni o da privati.

Nel 1974 vengono promulgati i cosiddetti “decreti delegati”, norme legislative – la cui efficacia si rilevò in seguito abbastanza limitata – che introducono nella gestione della vita scolastica le rappresentanze dei genitori (e, limitatamente alle scuole superiori, degli studenti): è anche sulla spinta di questa novità che nel 1975 nasce l’Associazione dei Genitori delle Scuole Cattoliche.

Nel 1977 viene introdotto (legge n.517) il principio dell’integrazione per gli alunni portatori di handicap e vengono aboliti gli esami di riparazione per la scuola media inferiore.

Nel 1990, al termine di un decennio di intenso dibattito culturale e ideologico, viene promulgata la legge n. 148 che stabilisce la riforma dell’ordinamento della scuola elementare e cancella la figura del maestro unico introducendo il concetto di pluralità di docenti per la stessa classe. Gli anni ’90 del secolo scorso si aprono così con una discussa riforma e proseguono con altalenanti e contraddittorie proposte e interventi del legislatore, figli dell’instabile stagione politica, che disorientano tanto le famiglie quanto i docenti e gli amministratori degli istituti scolastici.

In questa fase troviamo:

- l’abolizione degli esami di riparazione estesa anche alla scuola media superiore⁽⁷⁾. Ma nel 2007 il Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni ha di fatto reintrodotta l’esame di riparazione, rendendo obbligatorio il recupero entro l’inizio del nuovo anno scolastico del credito formativo pregresso;
- la riforma dell’esame di maturità (legge 10 dicembre 1997 n.425), che introdu-

6 La denominazione “scuola materna” è stata modificata in “scuola dell’infanzia” con gli “Orientamenti dell’attività educativa per la Scuola Materna Statale” emanati con il Decreto Ministeriale 3 giugno 1991 (Ministro della Pubblica Istruzione Riccardo Misasi). I primi “Orientamenti per la Scuola Materna” sono del 1958, con D.P.R. proposto dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione Aldo Moro.

7 Legge 352 8 agosto 1995. Ministro della Pubblica Istruzione è Francesco D’Onofrio.

ce una serie di novità tra cui i quiz a risposta multipla, il colloquio multidisciplinare, la votazione in centesimi;

- la “Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell’Istruzione”⁽⁸⁾, nota come “riforma Berlinguer”, che introduce due cicli scolastici di sei anni ciascuno: il ciclo primario (diviso in tre bienni) e il ciclo secondario (diviso anch’esso in tre bienni);
- la legge 10 marzo 2000 n.62, su cui torneremo più avanti;
- la c.d. “riforma Moratti”⁽⁹⁾ che dopo appena tre anni abroga la “riforma Berlinguer” e, pur riprendendone l’idea di riunire in un unico ciclo la scuola elementare e quella media inferiore, prevede anch’essa due cicli dopo la scuola dell’infanzia, ma li articola in un primo ciclo di otto anni e un secondo ciclo di cinque anni (per gli otto indirizzi di liceo: classico, scienze umane, economico, linguistico, musicale, scientifico e tecnologico) e di quattro anni per gli istituti professionali.

Tre anni dopo, l’attuazione dei provvedimenti previsti dalla “riforma Moratti” per il secondo ciclo di studi viene bloccata dal Ministro della Pubblica Istruzione⁽¹⁰⁾ Giuseppe Fioroni;

- la reintroduzione, nel 2007, dell’obbligo scolastico fino al compimento del

8 Questo è il titolo della legge 10 febbraio 2000 n.30

9 La legge 28 marzo 2003 n. 53 (“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”) prende il nome dall’allora Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Letizia Moratti

10 Dopo il 2000, una caratteristica istituzionale italiana sarà il cambio di denominazione dei dicasteri preposti alla scuola, prevalentemente per motivi ideologici e d’immagine politica: troviamo così che al Ministro della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro (ministro del Secondo Governo Amato dal 25 aprile 2000 al 11 giugno 2001) succede il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Letizia Moratti (ministro del Secondo e del Terzo Governo Berlusconi dall’ 11 giugno 2001 al 17 maggio 2006), cui succede il Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni (ministro del Secondo Governo Prodi dal 17 maggio 2006 all’8 maggio 2008) per arrivare – per ora – al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Maristella Gelmini, in carica dall’8 maggio 2008 con il Quarto Governo Berlusconi.

sedicesimo anno d'età;

- la c.d. “riforma Gelmini”, che in realtà è un insieme di interventi normativi contenuti prevalentemente nella Legge 133/2008 e nella Legge 169/2008 (oltre che nella L. 240/10 di riforma del sistema universitario). Le norme prevedono, tra l'altro, la durata di sessanta minuti per l'ora di insegnamento (prima era riducibile fino a cinquanta minuti), l'introduzione della materia d'insegnamento “cittadinanza e costituzione”, la reintroduzione della figura del maestro unico nella scuola primaria, la reintroduzione della votazione in decimi nella scuola primaria e secondaria di primo grado, la riduzione degli indirizzi nella scuola secondaria di secondo grado (che con la “Moratti” erano arrivati a diverse centinaia e vengono ricondotti a venti attraverso il riordino dei licei e degli istituti tecnici).

Al momento, grande è la confusione sotto il cielo della scuola italiana. Per il futuro possiamo forse prevedere nuovi ministri con nuovi nomi per i loro dicasteri e ulteriori riforme dagli intenti copernicani. Ma per riuscire a immaginare interventi stabili nel tempo, ampiamente condivisi dalle forze politiche, costruiti attorno alla centralità degli alunni e ai diritti educativi dei genitori... per questo, francamente, possiamo confidare più nel campo delle possibilità che in quello delle probabilità.

3. LA LEGGE 62/2000

Il 10 marzo 2000 il Parlamento approva in via definitiva la legge n. 62, che reca “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”. Ministro della Pubblica Istruzione è Luigi Berlinguer.

La 62/2000 è una legge che inserisce concetti di fondamentale rilevanza e, pur presentando ancora evidenti limiti ideologici (e logici!), fa fare un passo in avanti alla mai risolta questione della libertà educativa e della pari dignità tra le scuole istituite dai cittadini (“private”) e quelle istituite dal governo (“statali”).

La Carta Costituzionale prevedeva che “la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali” (art. 33 comma IV): la legge 62/2000 pone finalmente attenzione – dopo oltre mezzo secolo! – all’indicazione dei Costituenti, anche se non ha il coraggio di tentare di realizzarla compiutamente. Il comma citato chiarisce però il significato di quel “senza oneri per lo Stato” che, oltre a far litigare generazioni di giuristi e polemisti, ha di fatto congelato in dispute ideologiche l’esercizio di quel diritto all’educazione per altro solennemente sancito. Ed è ora chiaro che il limite del “senza oneri” concerne l’ambito delle scuole solamente “private” e non quello delle scuole che, avendo vista riconosciuta la parità, entrano a far parte con pari dignità nel sistema nazionale dell’istruzione. Restano pertanto escluse unicamente le scuole non paritarie, il cui mancato riconoscimento attesta che le loro finalità e i loro insegnamenti non attengono alla sfera degli interessi della Repubblica; viceversa, la legge attesta che la Repubblica persegue i suoi fini nel campo educativo attraverso due braccia: quello statale e quello “privato” della scuola paritaria. Non solo, ma postula che le due braccia collaborino (non “competano”!) tra loro al perseguimento di detti fini⁽¹¹⁾.

11 Qui è il caso di interromperci e di verificare da dove nasca la distinzione tra pubblico e privato che ancor oggi inquina molti ragionamenti, non solo in materia scolastica.

Nell’antica Roma, già in tarda età, troviamo la distinzione tra “privato” e “pubblico”, tra “res privata”, ossia le risorse, gli affari e i beni che attengono alle singole persone e “res publica”, indicando con

Tornando ora alla legge 62/2000, pare quasi impossibile che il sufficientemente corretto approccio del legislatore alla questione della parità scolastica non sfoci in un pieno, convinto e completo riconoscimento del diritto dei genitori ad educare liberamente i propri figli, diritto che è riflesso e conseguenza del simmetrico dovere di garantire l'educazione. Tale diritto è un diritto esclusivo dei genitori, tant'è che la legge prevede in caso d'incapacità debba essere surrogato. E come tutti i diritti ha senso e pienezza non con la sua enunciazione ma con la piena facoltà d'esercizio, cosa che in Italia non è ancora concessa ai genitori, dopo oltre cinquant'anni dalla promulgazione della Costituzione! Possiamo quindi a buona ragione ascrivere il diritto negato alla libera educazione tra i grandi scandali della storia repubblicana. La legge 62/2000 non parla però di diritto educativo e di libere opzioni, ma solamente di "domanda formativa delle famiglie" e non può essere certo sostenibile che

questa espressione le risorse, gli affari e i beni che interessano a tutti i Romani in quanto gruppo di singole persone che ne gode però collettivamente.

Dalla potente influenza della storia e del diritto dei Romani discese che il termine "res publica" finì per definire il sistema politico tout court, così come noi facciamo oggi con il termine "Stato". Ma il concetto di "Res Publica" dei Romani era strettamente connesso con il diritto e quindi non dovette subire la trasformazione di significato del termine "Stato" che, nato tra il XIII e il XIV secolo per indicare lo "status" del principe, le sue prerogative e disponibilità, nel tempo estese il suo campo semantico all'entourage del principe stesso, alle persone che collaboravano con lui al governo del territorio e della popolazione. Da qui il passo successivo fu l'estensione del concetto di "Stato" a quel determinato territorio e a quella determinata popolazione. E con la dottrina della Ragion di Stato si compì l'identificazione completa e assoluta con il sistema politico.

Cosa rimane a noi di questa distinzione che incrocia momenti storici e istituzioni politiche differenti? Rimane l'idea che lo Stato è comunque legato alla classe politica o politico-burocratica (di qui "statista", "uomo di Stato", "servitore dello Stato") e la "Repubblica" è il bene comune di un gruppo di persone che abitano un territorio o comunque vi fanno in qualche modo riferimento, prescindendo dalla loro appartenenza o non alla classe politica. Per quel che riguarda il nostro discorso, rimane che quando parliamo di istruzione "statale" intendiamo quella parte della istruzione "pubblica" che viene organizzata direttamente dalle strutture politico-burocratiche statali: ma questa è, appunto, solo una parte del sistema dell'istruzione "pubblica", di cui a pieno diritto fanno quindi parte quelle scuole ed istituti generati dall'iniziativa privata dei cittadini per fornire un servizio alla società del Paese e quindi un servizio pubblico.

una fragile e ambigua “domanda formativa” debba essere intesa come un solido e robusto diritto educativo da esercitare nella libertà.

Sappiamo tuttavia che un diritto (in questo caso, quello della libertà educativa e quindi della libera opzione tra scuole) non si realizza compiutamente se non vengono garantite le condizioni attuative e rimossi tutti gli ostacoli che ne impediscono l’esercizio. La libertà educativa dei genitori (da cui discende il diritto di scelta della scuola) non si dispiega nel testo legislativo, che si limita a parlare di interventi volti ad “alleggerire” gli oneri sostenuti dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo e delle rette. Ma il problema del finanziamento dell’istruzione pubblica non statale (dovremmo chiamarla così, che è più corretto) non può essere ridotto a questo: esso infatti non è solo il corollario logico della ratio della legge, ma costituisce il pilastro fondamentale del sistema della parità e la condicio sine qua non per assicurare agli alunni delle scuole paritarie il “trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali” previsto dal dettato costituzionale al quarto comma dell’articolo 33. Ma d’altro canto, come possono le scuole pubbliche non statali dare vita a una programmazione adeguata, senza elementi certi di previsione finanziaria?

L’attuazione della legge 62/2000 ha infatti introdotto un comportamento dello Stato che contraddice palesemente alla regola della paritarietà: il sostegno economico alle scuole non statali è facoltativo e il relativo provvedimento che stabilisce criteri e misura del finanziamento è annuale, senza che vi sia alcuna garanzia di ripetizione e stabilità nel tempo. Assistiamo così al paradosso di un sistema che impone regole severissime alle scuole non statali che vogliono «entrare» nel sistema paritario (e chiede ai genitori di decidere molto per tempo il futuro scolastico dei figli, con la procedura di pre-iscrizione) e che contrappone a queste richieste la provvisorietà, la precarietà e l’arbitrarietà di un decreto ministeriale deciso anno per anno. E non possiamo tacere un altro gravissimo dato di fatto: questo paradosso di un sistema paritario nelle regole d’ingresso e impari in quelle che consentono la permanenza al suo interno genera ogni anno una situazione di timore e incertezza che costringe le famiglie a umiliarsi ai piedi della classe politica, andando a supplicare l’erogazione di un sempre più modesto contributo che mantenga in vita le istituzioni scolastiche “paritarie” (!) e consenta loro di esercitare pienamente il diritto di educazione.

A questo danno, annualmente, si aggiunge la beffa dei giornalisti ignoranti e dei politici in malafede che tuonano contro i “soldi dati alla scuola privata”, come se si trattasse di un sovrappiù a favore di chissà quale categoria di privilegiati, mentre – ahimè! – si tratta ogni volta di un “sovrammeno”, nel senso di periodica ulteriore riduzione di quanto stanziato la volta precedente.

Guardiamo, ad esempio, cosa è accaduto con la legge di stabilità (la c.d. “finanziaria”) per il 2011. Dopo aver inserito un taglio di circa 255 milioni di euro, pari quasi al 48% di tutti i finanziamenti per le scuole paritarie, il Governo ha presentato un emendamento correttivo contenente un incremento inizialmente di 130 milioni, successivamente portato a 245 milioni: in risultato è un taglio di circa 10 milioni di euro ai fondi per le scuole paritarie! Cosa hanno pubblicato certi giornali e cosa hanno dichiarato certi politici? Che si aumentavano i contributi alla “private” sottraendo soldi alle scuole statali...

Con ciò possiamo dire che la legge 62/2000 non è una cattiva legge, ma non è nemmeno una buona legge. Diciamo che è potenzialmente una buona legge, se per buona legge intendiamo una legge che attua fino in fondo la Costituzione e riconosce e tutela i diritti che va a normare. In questo senso la legge 62/2000 è uno strumento ancora insufficiente che va al più presto completato con uno strumento finanziario che garantisca la certezza del diritto e ponga fine alla discriminazione nei confronti dei genitori della scuola paritaria. Non è eccessivo usare il termine discriminazione, perché viene spontaneo chiedersi per quale ragione ci siano, in Italia, famiglie che – secondo il legislatore – abbiano meno diritto ad essere sostenute nell’educazione dei loro figli: per quali colpe, per quali manchevolezze, per quali inadeguatezze certi genitori non vengono supportati dallo Stato nella fatica dell’educazione e sono invece, per converso, sottoposti annualmente al ricatto dell’erogazione incerta e benevola di minimi sostentamenti economici? E i loro figli, i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole pubbliche paritarie, non hanno forse gli stessi diritti dei loro amici iscritti a quelle statali? Perché quando andiamo a veder quanto spende lo Stato per i suoi alunni diretti troviamo cifre di gran lunga superiori di quelle che spende per i suoi alunni indiretti delle scuole paritarie? Perché questa disparità? Di fronte a queste domande la legge 62/2000 perde di consistenza e rischia di diventa-

re addirittura evanescente proprio in quelle parti in cui proclama e asserisce la pari dignità tra soggetti statali e soggetti non statali.

Ci è allora chiaro perché la Presidente Nazionale dell'AGeSC Maria Grazia Colombo, intervenendo al convegno “Parità scolastica a dieci anni dall’approvazione della 62 del 2000”⁽¹²⁾ abbia definito la legge “un percorso di libertà da completare” e abbia sottolineato “la necessità di una piena riforma del sistema educativo nazionale, che riconosca e riconsegna alle famiglie la titolarità essenziale dell’educazione”.

12 Roma, Montecitorio, 6 luglio 2010.

Si tratta del convegno organizzato dall'AGeSC al quale sono intervenuti il Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini, la Ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini, il parlamentare Eugenio Mazzarella, il rettore dell'Università LUMSA Giuseppe Della Torre e il presidente della Commissione Cultura di Confindustria Alessandro Laterza.

4. IL DIRITTO EDUCATIVO E LA SCUOLA NON STATALE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

La Costituzione della Repubblica italiana configura l'educazione come un dovere: "È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli" (**Titolo II - Articolo 30**). È valido questo approccio che accanto a un diritto giustappone il relativo dovere, come ben sanno gli educatori. Anzi, forse sarebbe il caso di verificare se alcuni malanni sociali di cui soffre il nostro tempo non derivino proprio dall'idea (distorta) che si possa passare a reclamare i propri diritti senza aver prima assolto i propri doveri. Ciò premesso (e senza inoltrarci nella discussione di cosa significhi il dovere educativo) cerchiamo di capire in cosa consiste il diritto di educare. Esso è innanzitutto un diritto naturale, che discende dalla prerogativa della persona umana, nata incapace e inadeguata alla società. Questa persona possiede la titolarità naturale del diritto ad essere educata e in questo senso l'educazione si configura come diritto-dovere di chi quella persona ha generato⁽¹³⁾, diritto-dovere che in molti sistemi è anche costituzionalmente normato, come nel caso italiano. Il diritto a ricevere un'educazione è quindi un diritto soggettivo, costitutivo della persona umana, che si concretizza nella libertà di apprendere e di insegnare, nonché – per conseguenza – nella libertà di organizzare le strutture entro cui queste libertà possano esercitarsi.

Arriviamo così, per grandi e frettolosi passi, ad affermare la libertà di scelta della scuola come diritto originario di ogni persona e, in Italia, costituzionalmente garantito⁽¹⁴⁾. Tale libertà di scelta prescrive però una condizione irrinunciabile: la pluralità dell'offerta, il pluralismo scolastico. È facile constatare, infatti, che se l'offerta

13 "Così, non possiamo non porre mente particolare alle giovani generazioni e al dovere educativo che investe in primissimo luogo la famiglia, e irrinunciabilmente i genitori, sostenuti dai parenti, in particolare dai nonni. La Chiesa è consapevole di questo diritto, primordiale perché naturale, dei genitori quali essenziali educatori dei loro figli, e si concepisce anzitutto al loro servizio, e questo fa con profondo rispetto e la premura che viene da un patrimonio umano e religioso a tutti noto." Card. Bagnasco, Prolusione all'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, 24 gennaio 2011

14 In virtù del "principio di sussidiarietà", trattato più avanti

è unica e omologata il diritto di libera scelta, anche se proclamato, è di fatto impedito e quindi non è più un diritto pieno. La libertà di scelta non è semplicemente la possibilità di accedere a diversi piani formativi, ma la concreta possibilità di adire a istituzioni formative diverse e caratterizzate; e lo Stato che volesse garantire la libertà di scelta dovrebbe quindi attuare tutte le iniziative possibili per far sì che dalla società civile sorgano quante più proposte alternative, entro le quali esercitare la libera (stavolta sì) opzione.

Quando dalla definizione del diritto educativo passiamo al suo esercizio, incontriamo uno dei capisaldi della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica: il principio di sussidiarietà. Considerando che “è impossibile promuovere la dignità della persona se non prendendosi cura della famiglia, dei gruppi, delle associazioni, delle realtà territoriali locali, in breve, di quelle espressioni aggregative di tipo economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo, professionale, politico, alle quali le persone danno spontaneamente vita e che rendono loro possibile una effettiva crescita sociale”⁽¹⁵⁾: queste aggregazioni sono i “corpi intermedi”, così chiamati perché si pongono tra la persona individuale e lo Stato, altrove chiamate anche società intermedie “che si realizzano in forma originaria e grazie alla soggettività creativa del cittadino”⁽¹⁶⁾. Già Pio XI nella lettera enciclica “Quadragesimo anno” (1931) aveva dichiarato che “siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare” poiché “l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle”; e Benedetto XVI ha più recentemente ribadito che il principio di sussidiarietà è “espressione dell’inalienabile libertà umana”⁽¹⁷⁾. È **“prima di tutto un**

15 Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa

16 *ibid.*

17 Benedetto XVI, Lettera Enciclica “Caritas in Veritate” n. 57

aiuto alla persona, attraverso l'autonomia dei corpi intermedi"¹⁸.

Il principio di sussidiarietà è innanzitutto un criterio antropologico di organizzazione sociale. Tra i diversi criteri che ispirano le varie possibili forme organizzative della convivenza umana, tale principio presume e postula una società composta da persone libere, capaci di governare responsabilmente il proprio destino e di scegliere liberamente tra diverse opzioni (valoriali e operative) che riguardano la loro vita. Ma per realizzare alcuni fini, le stesse libere persone scoprono di avere bisogno di aggregarsi liberamente con altri consimili, aprendosi così a dimensioni sociali via via più ampie, che già sopra abbiamo individuato nell'espressione "corpi intermedi" (famiglia, gruppi, associazioni, ecc). La società appare allora costituita da una serie di sfere concentriche, che si allargano a partire dall'insopprimibile originalità e libertà personale.

Quali sono i ruoli e i compiti dei pubblici poteri in una società organizzata sulla base del principio di sussidiarietà?

Innanzitutto rispettare e tutelare la libertà personale, sia individuale sia quando si manifesta nella forma aggregata. Per far ciò è necessario che l'autorità politica ponga in atto tutti gli interventi necessari per garantire le condizioni che rendono possibile l'esercizio delle attività dei corpi intermedi che non siano in contrasto con le finalità pubbliche, rimuovendone gli ostacoli (tutela passiva) e agevolandone l'azione (tutela attiva).

Conseguenza fondamentale di questo approccio è che lo Stato rinuncia a svolgere direttamente e/o in via esclusiva quei compiti che sono prerogativa dei cittadini aggregati: quindi, anziché sostituirsi ad essi, li agevola, li aiuta (è questo il significato della parola latina *subsidium* da cui deriva il termine "sussidiarietà"), predispone le condizioni entro le quali i corpi intermedi possano svolgere le loro prerogative. Questo non esclude completamente l'intervento statale, semplicemente lo qualifica come "garante" della libera espressione d'iniziativa della società civile, astenendosi da iniziative proprie qualora i cittadini aggregati riescano a soddisfare autonomamente i loro biso-

18 *ibid.*

gni. Al potere politico rimane così il fondamentale compito di coordinamento delle iniziative proprie e dei corpi intermedi, per armonizzarle in vista di quei “fini generali” che possiamo avvicinare al concetto di “bene comune”.

È in virtù di questa visione dell’organizzazione socio-politica che possiamo chiamare “pubbliche” le attività svolte dai corpi intermedi, negando così la radice delle ideologie stataliste che considerano di carattere “privato” tutto ciò che non venga svolto direttamente dallo Stato tramite la classe politico-burocratica.

Vale qui la pena riportare l’articolo 118 della Costituzione italiana (così come riformato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), perché vi compare a chiare lettere proprio il principio di sussidiarietà, che viene quindi affermato come principio costituzionale che regola la vita del Paese:

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, **sulla base del principio di sussidiarietà.**

Abbiamo così tutti gli strumenti (storici, filosofici, giuridici) che convergono a sostenere che pubblico non coincide necessariamente con statale e che semmai Stato e cittadini, lungi dal contrapporsi, possono svolgere entrambi e con pari dignità le attività di carattere pubblico, della res publica, finalizzate al bene comune. Di conseguenza, il carattere di “pubblico” di un’iniziativa non sarà

determinato dal soggetto che la pone in essere (Stato o corpi intermedi), ma dalla sua intrinseca qualità di coerenza verso il perseguimento di quei fini.

In questo quadro, la legge 62/200 che abbiamo già trattato si presenta come una normativa coerente con i principi di sussidiarietà e il dettato costituzionale, dal momento che riconosce – almeno formalmente – il servizio reso dalla scuola paritaria (frutto dell’iniziativa dei corpi intermedi) come servizio di carattere pubblico.

5. PER LA SCUOLA PUBBLICA, SENZA ONERI PER LO STATO

La scuola libera conviene alle finanze statali. Questa affermazione, che fra poco documentiamo, dovrebbe da sola giustificare una politica governativa volta ad incrementare il più possibile il numero delle scuole paritarie in grado di soddisfare il bene pubblico istruzione. E questo non solo in base al principio di sussidiarietà, ma in base al semplice buon senso. In altri termini: se non per scelta ideale (favorire la libera iniziativa dei corpi intermedi, sostenendone la naturale espressione nella società), lo Stato dovrebbe sostenere e favorire il sorgere di scuole pubbliche non statali almeno per mero interesse economico, proprio quell'interesse economico che invece stupidamente viene invocato per ostacolare la scuola paritaria e ridurre i già minimi contributi che la sostengono. Perché stupidamente? Perché lungi dal trarne un vantaggio, così facendo lo Stato si preclude la possibilità di una più efficiente amministrazione del bene pubblico "scuola". In altri termini, negando un adeguato sostegno alla scuola paritaria, lo Stato italiano (in questo ben diverso dagli altri Stati europei) si crea le condizioni per nuocere a se stesso. E come diceva la mamma di Forrest Gump, stupido è chi lo stupido fa.

Ma diamo la parola al ragioniere e chiediamogli di fare quattro conti.

- La popolazione studentesca (dalla scuola materna alla superiore di secondo grado) delle scuole paritarie è il 12% della popolazione scolastica complessiva.
- Il governo italiano investe (anno 2010) quasi 45 miliardi di euro per la scuola statale e circa 500 milioni di euro per la scuola paritaria, ossia poco più dell'1% della spesa per scuola statale.
- Per ogni bambino della scuola dell'infanzia statale lo Stato stanziava € 6.116, mentre per un bambino della scuola parificata ne stanziava 584 (immaginiamo un padre con due figli, uno iscritto all'asilo comunale e uno iscritto all'asilo parrocchiale: al primo figlio il padre dà 5 euro per la merenda, al secondo dà 45 centesimi...): la differenza è di € 5.532 per ciascun alunno di scuola materna;
- Nella scuola primaria la differenza è di € 6.500 per alunno.
- Nella scuola secondaria di primo grado la differenza è di € 7.582 per alunno;
- Nella scuola secondaria di secondo grado la differenza è di € 6.500 per alunno;

- Se moltiplichiamo questa differenza di spesa pro capite per il numero degli alunni che frequentano le scuole paritarie, otteniamo delle cifre che indicano il “risparmio” diretto delle finanze pubbliche, un risparmio che si realizza immediatamente per il solo fatto che le scuole paritarie esistono.
- Lo Stato italiano evita di spendere 3.436 milioni di euro nella scuola dell’infanzia.
- Lo Stato italiano evita di spendere 1.102 milioni di euro nella scuola primaria;
- Lo Stato italiano evita di spendere 496 milioni di euro nella scuola secondaria di primo grado.
- Lo Stato italiano evita di spendere 1.110 milioni di euro nella scuola secondaria di secondo grado; in altri termini, se non ci fossero le scuole paritarie (cosa che qualche mammut ideologico ancora auspica) lo Stato italiano spenderebbe 6.245 milioni di euro in più; ma c’è dell’altro: se veramente cessassero di esistere le scuole paritarie, per completare i calcoli bisognerebbe però aggiungere alla spesa corrente quella per la costruzione o affitto degli edifici scolastici e degli arredi, del personale docente e non docente da assumere, ecc. A quel punto è pressoché certo che il bilancio statale non reggerebbe alla spesa, che attualmente gravita sulle famiglie. Abbiamo quindi qui realizzato un principio di “sussidiarietà alla rovescia”: la spesa dei cittadini sostituisce quella dello Stato, le famiglie supportano il Governo.
- Annotiamo anche che le scuole paritarie presentano ovunque costi gestionali inferiori a quelli delle scuole statali e, senza appesantire i nostri calcoli, possiamo considerare anche che il risparmio per la collettività sarebbe ulteriormente diminuito.
- Non ci sarebbe invece una perdita di qualità del servizio, dato che già attualmente le scuole paritarie sono sottoposte a rigorosi criteri di valutazione e possono svolgere la loro funzione pubblica solo se li rispettano integralmente.

Dalle considerazioni del ragioniere deduciamo che il sistema della scuola pubblica (scuola statale e scuola paritaria) non viene penalizzato economicamente dalla presenza della scuola paritaria, anzi è proprio da tale presenza che derivano evidenti e

quantificabili vantaggi per le casse dello Stato.

Quindi non è poi così provocatorio (come potrebbe sembrare) sostenere che l'impegno dell'AGeSC e di tutte le associazioni e persone impegnate nella promozione e difesa della scuola non statale sia un impegno per la scuola pubblica.

È per la scuola pubblica promuovere la pluralità dell'offerta formativa, in modo che sia garantita alle famiglie quella libertà di scelta senza la quale non sarebbe possibile esercitare pienamente il diritto-dovere ad educare i figli riconosciuto dall'art. 30 della Costituzione.

È per la scuola pubblica chiedere che il sistema della scuola pubblica individuato dalla L. 62/2000 venga realizzato pienamente in modo che la "scuola aperta a tutti" sancita dall'art. 34 della Costituzione non si concretizzi invece in una scuola che distingue e discrimina tra gli alunni della scuola statale e quelli della scuola paritaria.

È per la scuola pubblica pretendere che vengano rimossi "gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana": non lo dice l'AGeSC, lo dice la Costituzione della Repubblica italiana, all'articolo 3.

È per la scuola pubblica richiamare la sentenza n. 2605/2001 del Consiglio di Stato, laddove afferma che "una scuola è pubblica non in base alle caratteristiche del soggetto gestore, ma in quanto erogatrice di un servizio offerto a tutti e orientato al bene della res publica".

È per la scuola pubblica confermare che quella parte di istruzione ritenuta obbligatoria sia gratuita, il che dovrebbe significare "senza oneri per le famiglie": per verificare l'attuazione di questo principio, basta rivolgersi direttamente alle famiglie...

La scuola pubblica, intesa come scuola di tutti, come bene comune, come "res publica" è al centro degli interessi della famiglia, perché le venga data sempre la possibilità di accedervi; ed è al centro degli interessi della società, perché dalla scuola pubblica essa trae beneficio, dal momento che vede garantita la crescita umana e intellettuale di tutti e in particolare dei "capaci e meritevoli", in ogni caso, anche quando siano "privi di mezzi" (Costituzione art. 34). Ora poniamo il caso che i cittadini organizzino una scuola che sia in grado di fornire un determinato servizio

educativo altrove non reperibile (non reperibile con altrettanto livello qualitativo) potrebbe lo Stato non supportare questa iniziativa? Non verrebbe meno al suo impegno verso i “capaci e meritevoli”? Non arrecherebbe così un danno alla società nel suo complesso, che nel tempo non potrebbe fruire dell’opera di persone capaci ed adeguatamente formate? C’è una grande e grave responsabilità nella classe politica: le sue scelte condizionano non solo l’oggi ma anche il domani dei cittadini e della società ed è per questo che vengono stabilite le linee imprescindibili delle carte costituzionali. Ma queste linee vanno rispettate nella loro completezza e integrità, altrimenti il bene comune viene vulnerato.

Ma la sopravvivenza della scuola paritaria (ribadiamo: che è parte integrante del sistema scolastico pubblico) secondo alcuni dovrebbe essere affidata unicamente alle tasche dei genitori che la scelgono, per rispettare il già analizzato dettato costituzionale del “senza oneri per lo Stato”. Evitando qui di tornare sulla questione, immaginiamo di prendere per valida l’interpretazione (erronea) di quel “senza oneri per lo Stato” che dice: “significa che lo Stato non deve spendere nemmeno un centesimo in più di quello che spende per la scuola statale”. Bene, così dimostrerebbe di essere un ottimo amministratore che non spende più del dovuto. Bene? Male! Perché il buon amministratore non si misura solo verificando la voce “spese sostenute”, ma considerando l’insieme delle spese, quelle che ha dovuto sostenere e quelle che poteva risparmiare. E qui lo Stato si dimostra un pessimo amministratore, perché conti alla mano il nostro amico ragioniere gli contesta che continua ad ostacolare un “fornitore” che ogni anno gli fa risparmiare almeno sei miliardi e mezzo di euro! Un amministratore avveduto e intelligente farebbe di tutto per sostenere quel fornitore! E ben si guarderebbe dal metterlo nella colonna degli oneri, bensì lo inserirebbe in quella dei vantaggi.

Come la mettiamo allora con la formula “senza oneri per lo Stato”? Mettiamola così: se avessi dato indicazione al mio amministratore di evitare certi oneri e mi accorgessi che il suo comportamento tende a non farmeli risparmiare, gli “tirerei le orecchie”. Quando chiediamo al Governo di supportare la scuola paritaria, lo stiamo in realtà richiamando al suo dovere costituzionale di non causare oneri per lo Stato.

Dobbiamo però aggiungere anche una considerazione “politica”. Ogni tanto salta fuori qualche anima bella a dire che non si dovrebbe sostenere la scuola paritaria perché è una “scuola d’élite”, una scuola “dei ricchi che possono permettersela”: qui siamo all’assurdo, al venir meno non solo della logica ma forse anche dell’intelletto. Ma come? Prima faccio in modo che un’organizzazione debba essere sostenuta in via quasi esclusiva dai denari delle famiglie⁽¹⁹⁾ e così facendo tendo ad escludere dall’accesso a quella organizzazione coloro che non hanno denari a sufficienza. Poi, quando mi fanno notare la cosa, dichiaro che non devo intervenire perché quella è un’organizzazione “di ricchi”, una scelta snobistica ed elitaria dei pochi fortunati che se la possono permettere. Mi pare che a Napoli in questo caso usino l’espressione “cornuti e mazziati”...

In realtà, uno studio commissionato da AGeSC all’Università di Genova ha dimostrato che una parte delle famiglie (circa il 10%) non accede alla scuola pubblica non statale perché trova fortemente limitanti gli ostacoli di natura economica, dimostrando così che si tratta proprio di quegli ostacoli che limitano “di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini” e che quindi “è compito della Repubblica rimuovere” (Costituzione art. 3).

19 Non possiamo però tacere che quelle stesse famiglie pagano due volte per lo stesso bene, prima con le tasse e poi con le rette scolastiche: il bene “scuola pubblica” è uno solo, l’acquisto del bene è invece fatto due volte. Questo istituto di far pagare due volte per lo stesso bene è già noto da tempo e ha anche un nome preciso: si chiama truffa.

6. LA SCUOLA CATTOLICA: UN VALORE PER TUTTI

Ovviamente non ho alcun titolo per svolgere un tema così impegnativo; come non l'avevo per svolgere quello degli altri capitoli. Cerco anche qui sotto, come in precedenza, di esprimere un punto di vista (quello di genitore nella scuola, di "genitore in età scolastica") per fornire spunti di riflessione e stimolare dibattiti, nella speranza che siano utili al bene comune. In questo caso, mi basta provare a rispondere alla domanda: Perché difendiamo la scuola cattolica? E per chi?

Di certo la difendiamo per i nostri figli che la frequentano, perché vogliamo che sopravviva quella scuola che abbiamo scelto, immaginando che fosse il "meglio possibile" per loro. È ciò che fa ogni genitore: scegliere - quando può - il meglio possibile per il figlio. Ma questa è solo una parte della risposta, per un verso la più importante, per altro verso la più riduttiva.

Difendiamo e promuoviamo la scuola cattolica perché riteniamo che la sua possibilità di esistere e la sua esistenza siano un bene per l'intera società.

La sua possibilità di esistere testimonia di una società libera, dove sono garantite due libertà fondamentali della persona: la libertà educativa e la libertà religiosa.

La libertà educativa postula la libertà di scegliere tra diverse opzioni educative e un Paese dove convivano, ad esempio, la scuola statale e la scuola cattolica non statale può dirsi libero più di un Paese dove fosse resa obbligatoria e unica la sola scuola cattolica⁽²⁰⁾. La difesa della nostra libertà di creare e partecipare a istituti educativi cattolici diventa così un bene per tutti, perché uno Stato che ci permette di dare ai nostri figli l'educazione che desideriamo, ben difficilmente potrà negare lo stesso diritto ai genitori che hanno altre opzioni educative (di altre confessioni, atee o ideologico-filosofiche diverse) senza incappare in una contraddizione al principio d'eguaglianza dei cittadini. Diceva nel 1976 (anno di fondazione dell'AGeSC) il Card. Arcivescovo di Milano Giovanni Colombo: "Siamo persuasi che in una

20 Diverso, logicamente, il caso di un Paese dove – pur potendo tutti dare vita a diverse istituzioni scolastiche – i cattolici fossero gli unici ad attivarsi e tutte le scuole fossero cattoliche per libera scelta. Dal punto di vista dell'esercizio giuridico, lo stesso varrebbe per un Paese dove – pur potendolo fare – i cattolici non istituissero nessuna scuola perché soddisfatti ampiamente da quanto offerto dallo Stato.

società dove il pluralismo dell'insegnamento non è ancora reale e la libera scelta della scuola da parte della famiglia e dei giovani è un diritto ostacolato, la democrazia non può mettere salde radici"⁽²¹⁾. E i vescovi dei nostri giorni, nell'indicare gli orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020 affermano che "la scuola cattolica costituisce una grande risorsa per il Paese. In quanto parte integrante della missione ecclesiale, essa va promossa e sostenuta nelle diocesi e nelle parrocchie, superando forme di estraneità o di indifferenza e contribuendo a costruire e valorizzare il suo progetto educativo"⁽²²⁾.

La libertà religiosa va a braccetto con quella educativa. La libertà religiosa è il focus della maggior parte degli interventi pubblici degli ultimi due Pontefici, proprio perché nel nostro tempo essa è messa a repentaglio tanto dai sistemi di potere che utilizzano gli integralismi religiosi quanto dalle ideologie laiciste che tendono a negare l'espressione della fede in forza di una pretesa "neutralità" o "indifferenza". Ma la libertà di ricercare le ragioni ultime dell'esistere dentro di sé, nella comunità e nella tradizione è un diritto inalienabile, che proprio per il suo carattere sociale deve essere socialmente esercitabile. Qui non seguiamo questo sentiero filosofico-giuridico, ma ci fermiamo a riflettere su un dato centrale: se la religione, la manifestazione delle conquiste dello spirito, è uno dei beni a cui le persone e i popoli tengono maggiormente, al punto di affrontare per essa disagi, persecuzioni e martirii, come possiamo immaginare che una madre e un padre non vogliano trasmettere ai loro figli questo bene così prezioso? E poiché l'educazione dei figli passa generalmente per un'alleanza educativa con gli insegnanti e con la scuola, come possiamo pensare di negare questa possibilità senza quantomeno intaccare il diritto educativo⁽²³⁾?

Quindi la scuola cattolica è un bene, se non di tutti, certamente per tutti, proprio perché cerca di testimoniare, affermare e difendere quei diritti inalienabili della

21 Card. Giovanni Colombo, "L'originalità Cristiana della Famiglia per l'Evangelizzazione e la Promozione umana", Milano, 1976

22 Conferenza Episcopale Italiana, "Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell'Episcopato italiano per il decennio 2010-2020", Roma, 2010

23 Che, ricordiamolo, per la nostra Costituzione si configura come un diritto-dovere

persona e della famiglia che sono patrimonio dell'umanità e non solo dei genitori o dei cattolici.

Ma la scuola cattolica ha anche un valore per l'intera società nel senso che il suo contributo teorico e pratico alla scienza pedagogica, il suo patrimonio esperienziale e la sua rilevanza educativa hanno arricchito e arricchiscono i contesti sociali in cui ha potuto dispiegare la sua opera carismatica. Presentando il XII Rapporto sulla Scuola Cattolica a dieci anni dalla legge 62/2000, il direttore del Centro Studi per la Scuola Cattolica Guglielmo Malizia ha sottolineato che "la scuola cattolica in Italia si è sempre misurata con gli scenari sociali e culturali di ciascuna fase storica. Stimolata dai nuovi orizzonti delineati dall'approvazione della Costituzione repubblicana, poi dalla diffusione della cultura del personalismo e quindi, su scala ancora più vasta, dal Concilio Vaticano II, la scuola cattolica italiana ha ripensato e rafforzato nella seconda metà del XX secolo la sua azione educativa, mettendosi in ascolto dei bisogni formativi emergenti, intensificando il dialogo con la cultura contemporanea, aprendosi alla collaborazione con le istituzioni della comunità ecclesiale e della società civile, potenziando la dimensione comunitaria e rinnovando la propria azione pastorale in campo educativo. In particolare, essa si è qualificata come laboratorio di ricerca e di riforme, avviando a partire dal D.P.R. n. 419/74 numerose sperimentazioni che hanno dato un apporto significativo al cambiamento didattico, pedagogico e talora istituzionale del nostro sistema educativo, in un certo senso anticipando nella decade '90 il periodo delle riforme con la predisposizione dei progetti educativi di istituto, dei profili degli alunni, della costruzione delle unità formative e con indagini e sperimentazioni sulla qualità dell'offerta formativa e la certificazione delle competenze, coniando ed elaborando parole e concetti nuovi e rilevanti quali scuola della persona e delle persone, centralità della persona e della scuola, educazione personalizzata, corresponsabilità e reciprocità educativa, solidarietà e alleanza per l'educazione, sussidiarietà, interculturalità e convivialità delle differenze (...) Insomma, la scuola cattolica non si trova passivamente al rimorchio del modello statale di scuola, pur rispettandone – nel contesto della parità – le norme generali, ma ambisce ad una attiva funzione trainante per l'intero sistema scuola. E vorrebbe che – proprio nello spirito della parità – questa condizione le

fosse riconosciuta. Non certo per rivendicare un'egemonia, ma per aspirare – con spirito di servizio e collaborazione – almeno ad una effettiva parità”.⁽²⁴⁾ Per la mia già dichiarata incompetenza non aggiungerei nulla, se non una riflessione da genitore: perché certi politici, certi ideologi, certi giornalisti fanno di tutto per farmi sentire un “cittadino diverso” solo perché ho scelto per mia figlia una scuola che è quella descritta qui sopra? Perché invece non potremmo tutti, genitori delle scuole statali e non statali, e anche non genitori, essere grati e riconoscenti a chi ha migliorato e sta migliorando la scuola che è sì dei nostri figli ma è anche la scuola di tutto il Paese, il sistema educativo da cui dipende la qualità della vita futura dei cittadini?

24 Guglielmo Malizia, direttore del Centro Studi per la Scuola Cattolica, “Luci e Ombre di una Situazione: Calo Quantitativo e Sviluppo Qualitativo”, intervento alla presentazione del XII Rapporto sulla Scuola Cattolica, Roma, Clarhotel, 18 novembre 2010. Le sottolineature sono mie.

7. APPENDICE: CONTRO ROBERTO VECCHIONI

Quella volta il premier sorridente, maestro di gaffe e boutade, l'aveva sparata grossa: rivendicando i provvedimenti del suo governo aveva ricordato il "bonus per la scuola privata" (sic!) perché i genitori potessero scegliere liberamente quale educazione dare ai loro figli e sottrarli così "a quegli insegnanti di sinistra che nella scuola pubblica inculcano ideologie e valori diversi da quelli della famiglia": l'uscita aveva suscitato un vespaio di polemiche, sfociato addirittura in manifestazioni di piazza, sulle quali torneremo fra poco. Prima però un paio di considerazioni.

Innanzitutto, un governo italiano che conceda bonus alla scuola adeguati e stabili dobbiamo ancora vederlo. Non sappiamo a cosa si riferisse il Presidente del Consiglio, ma se questo provvedimento è stato votato, evidentemente non è mai stato trascritto né pubblicato. Forse è una specie di provvedimento segreto, con beneficiari anonimi ed erogatori adespoti, di cui non v'è traccia nei bilanci dello Stato. Quanto alle famiglie, nulla risulta pervenuto.

Seconda considerazione: è mai possibile che a più di dieci anni dalla legge 62/2000 dobbiamo ancora spiegare alle massime cariche dello Stato (e ai capipopolo delle opposizioni) che il sistema scolastico italiano è costituito dalla scuola-pubblica-statale e dalla scuola-pubblica-non-statale e che quindi le tanto vituperate scuole cattoliche paritarie ("le scuole dei preti") sono scuole pubbliche? Ma è così difficile da capire, tanto che dopo dieci anni il concetto non è ancora entrato in testa?

Si dirà che chi parla e straparla ai comizi e nelle piazze non frequenta il mondo della scuola e quindi non conosce nei dettagli la materia. Obiezione respinta. E non solo perché "se non sai, statti zitto", ma perché pochi giorni dopo un professore di liceo di lunghissimo corso, da poco in pensione, aveva replicato al premier con argomentazioni ancor più sorprendenti. Ma andiamo con ordine. Sopra abbiamo accennato alle manifestazioni di piazza, che furono convocate in tutta Italia per "difendere la Costituzione e la scuola pubblica": intenti nobili, a cui potevano tranquillamente essere invitati gli istituti scolastici cattolici, che rispettano la Costituzione e le altre leggi della Repubblica (altrimenti non sarebbero accreditabili come paritari) e che hanno lottato tenacemente per vedere riconosciuto la loro qualità di scuola pub-

blica.

Ma quel professore in pensione era anche un Uomo Famoso, perché autore ed interprete di alcune canzoni di successo e in tale veste, probabilmente, era stato chiamato a far parte dello show. Così il bravo cantautore, che aveva vinto il festival di Sanremo cantando “per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro” aveva arringato la folla sostenendo la contrapposizione tra scuola pubblica e privata (poco da eccepire, se per privata non avesse inteso la scuola pubblica paritaria!) e argomentando che non è buona cosa lasciare i genitori liberi di scegliere la scuola per i loro figli. E, di conseguenza, che le scelte educative le deve fare lo Stato, alias la classe politica.

In fondo alla vasta piazza, mentre la folla osannava il novello pedagogista spartano, due gatti del quartiere commentavano tra loro così:

“Hai sentito che ha detto questo?”

“No ero distratto, stavo frugando in un cestino da viaggio abbandonato”

“Tu pensi solo al tuo stomaco e intanto qui volano concetti da far rizzare il pelo!”

“Smettila con le prediche e dimmi che cosa mi sono perso di così sconvolgente”

“Quello lì che sta scendendo dal palco ha appena detto una cosa, ma una cosa...”

“Cosa?”

“Quando si dà la possibilità alla famiglia di decidere, si compie una scelta sbagliata”

“Uhm... che marca era?”

“Che marca era cosa?”

“Il whiskey, il vino, la grappa.... che ne so? Insomma: che aveva bevuto?”

“Ma no, sembrava lucido”

“Impossibile, non si può dire ‘na cosa del genere da lucidi... ripetila un po’?”

“Quando si dà la possibilità alla famiglia di decidere, si compie una scelta sbagliata”

“Cioè: se i genitori scelgono per i loro figli, sbagliano. E di grazia (vedi un po' come mi metto a parlare forbito quando m'ingatto) chi altro più dei genitori cercherebbe di fare il bene dei loro figli? Il sindaco, il ministro dell'istruzione, il prefetto? ”

“Forse un organo collegiale, una commissione con tanto di presidente di commissione, vicepresidente di commissione, segretario di commissione, un tot di consiglieri di nomina partitica, le rappresentanze sindacali, un rappresentante del Go-

verno, due consulenti psicologi, due consulenti sociologi, una segreteria operativa, l'auto blu, l'autista dell'auto blu..."

"Dai smettila, non fare.. come dicono? Ah sì, non fare demagogia"

"Non faccio demagogia, è che di solito gli umani fanno così! Ne ho sentite di alzate d'ingegno, girovagando per le piazze romane..."

"Certo che questa che è meglio impedire ai genitori di scegliere per i propri figli è da record!"

"Stavo pensando a Nandino mio: se non mi fossi preoccupato io di fargli imparare a miagolare come si deve, mi veniva su stonato che avrebbe rimediato tante di quelle scarpate sul muso dai vecchi dei palazzi... E invece l'ho mandato dalla vecchia Gigia, che ha allevato generazione di miagolatori coi baffi e i risultati si vedono. I sacrifici ho fatto, i sacrifici. Ma a Nandino mio non deve mancare niente. E guai a chi me lo tocca! E guai a chi mi obbliga a mandarlo a scuola dove dice lui: e che se l'è tenuto in grembo lui? "

"Se è per questo, l'ha fatto tua moglie!"

"Sì, ma io ero sempre lì ad accudirla, a portarle i migliori bocconi, a difenderla con le unghie e con i denti, come dice quel bel detto gattesco che gli umani ci hanno copiato. E poi, quando è nato Nandino, l'ho tenuto sempre con me per insegnargli i rudimenti e appena è stato in grado di arrangiarsi un pochetto, l'ho portato dai migliori maestri di Roma perché lo tirassero su come volevamo io e Titina mia"

"Vabbè, sei un bravo papà: e allora?"

"E allora, se fossi un papà umano a quello lì che mi ha detto che non sono qualificato a scegliere per i miei figli gli darei subito una graffiata sul naso!"

"Gli umani non graffiano..."

"Gli darei due sberle"

"Questo lo fanno, ma non è sempre la scelta ideale. Quasi sempre la violenza serve a coprire il torto"

"E allora, che faresti tu? O non ti saresti arrabbiato, come genitore, a sentirti dare dell'incapace a decidere per i tuoi figli? "

"Mah, non so... forse se fossi un umano aggiungerei un capitoletto in fondo a un pamphlet sulla libertà educativa"

“Sperando che serva a qualcosa...”

“Scusa, non per fare il tenente Colombo, ma avrei un’ultima domanda”

“Dimmi...”

“Ma quello lì sul palco... perché l’hanno applaudito?”

*Per tutti i ragazzi e le ragazze
che difendono un libro
a patto che non siano iscritti a una scuola paritaria
chiamami ancora...*

ALLEGATO: LEGGE N. 62/2000

LEGGE 10 marzo 2000, n. 62

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a

quanto previsto dai commi 2 e 3:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
- g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di

ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziata ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto

a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Materiale di formazione realizzato nell'ambito del progetto: "Promozione responsabilità personale, familiare e civile nel mondo scolastico", cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. D), della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000.

Impaginazione e stampa: IKONOS srl
Stampato presso le proprie officine



AGeSC - Associazione Genitori Scuole Cattoliche

Via Aurelia, 796 - 00165 Roma

Tel. 06 83085331 - Fax 06 83085333

segreteria.nazionale@agesc.it - www.agesc.it